

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 13 ottobre 2023, n. 290
COOP.SOC. ONLUS L'INFINITO RAGGIO - PARERE FAVOREVOLE in relazione alla richiesta di **VERIFICA DI COMPATIBILITÀ** ai fini dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento presentata dal Comune di **CEGLIE MESSAPICA (BR)** per un **CENTRO DIURNO** disabili di cui al R.R. 5/2019 (già autorizzato con attuale dotazione di n. 30 p.l.) per n. 30 posti letto, da ubicarsi nel Comune di Ceglie Messapica, alla Via Francesco Ricci, ZONA PIP - ASL BR

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

Con regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 è stato emanato il "*Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.*"

Con DGR n. 2153/2019 e con DGR n. 2154/2019 del 25/11/2019 (BURP n. 138 del 29/11/2019) sono stati approvati gli atti ricognitivi attuativi rispettivamente del R.R. n. 4/2019 e del R.R. n. 5/2019, per cui dal 1 dicembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle nuove istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture sociosanitarie, previo rilascio del parere di compatibilità al fabbisogno regionale.

Il RR 4/2019 ed il RR 5/2019 hanno determinato il fabbisogno di Rsa e centri diurni, per cui le nuove strutture sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione secondo le procedure e nei termini stabiliti dalla LR 2 maggio 2017 n. 9 e s.m.i., e dalla DGR 2037 del 2013 rientrando nelle procedure relative a istanze di autorizzazione alla realizzazione e di autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9/2017, le seguenti fattispecie di interventi:

1. la realizzazione ex novo di RSA e Centro diurno;
2. l'ampliamento di RSA o Centro diurno già esistente e autorizzato (aumento del numero dei posti letto

- di RSA o di posti di centro diurno disabili, attivazione di Rsa o Centro diurno in aggiunta a struttura già autorizzata);
3. la trasformazione di struttura già esistente in RSA o Centro diurno (modifica di struttura già autorizzata in Rsa o Centro diurno; cambio d'uso di un edificio finalizzato ad ospitare una RSA o un Centro diurno con o senza lavori);
 4. il trasferimento in altra sede di RSA o Centro diurno già autorizzati.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono soggette all'autorizzazione alla realizzazione le strutture:

1.2.5. "Strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali".

Rientrano nelle strutture di cui al precedente punto al 1.2.5 le Rsa e il Centro diurno disabili di cui al RR 5 del 2019 e s.m.i.

In merito al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione l'art. 7 commi 1 e 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:

1. *I soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato;*
2. *Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l'avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1".*

L'art.17 della LR n.9 del 2 maggio del 2017 precisa che "1. L'autorizzazione all'esercizio è conferita esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così come risulta dal provvedimento che la conferisce.

2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio è consentito, ai sensi dell'articolo 8, mediante apposita autorizzazione all'esercizio per trasferimento nell'ambito della stessa azienda sanitaria locale.

3. *Le strutture sanitarie e socio-sanitarie già autorizzate all'esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, sono autorizzate all'esercizio per trasferimento previa acquisizione dell'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, punto 3.3. e dell'articolo 7. La verifica di compatibilità regionale è eseguita secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 28, comma 3."*

Pertanto, secondo le previsioni suindicate, i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura utilizzando il modello di domanda di cui agli allegati REA-4, REA-5, REA-6, REA-7, con allegata la documentazione ivi prevista.

La verifica della compatibilità del progetto viene condotta da parte della competente Sezione regionale ai sensi della DGR n. 2037/2013 "Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'articolo 8 ter D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 LR. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004".

Secondo quanto previsto nella DGR n. 2037/2013, alla quale si rinvia per tutto quanto non riportato nel presente atto:

7) *al fine della valutazione delle richieste di verifica di compatibilità e della selezione tra le medesime, le istanze di autorizzazione alla realizzazione e le consequenziali richieste di verifica di compatibilità comunali saranno corredate dalle planimetrie su scala adeguata, dagli elaborati progettuali e dalla relazione generale che illustrino nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri sopra indicati;*

8) *unitamente all'istanza di autorizzazione alla realizzazione il soggetto interessato per iscritto dovrà:*

- a. *specificare i parametri rispetto ai quali intende essere valutato nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per la medesima area o distretto socio-sanitario di riferimento;*
- b. *in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione obbligarsi a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui al precedente punto 7), da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale;*

9) *le eventuali caratteristiche aggiuntive così come individuate attraverso i parametri sopra indicati non comportano variazioni in aumento di tariffe, qualora l'attività sanitaria e sociosanitaria sia svolta per conto del Servizio Sanitario regionale in regime di accreditamento, né può comportare la previsione di rette o supplementi a carico degli utenti e/o pazienti e loro familiari;*

10) la verifica di compatibilità, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione per trasferimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, punto 2.3 e degli articoli 17 (trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 (trasferimento definitivo delle strutture accreditate) L.R. n. 9/2017, delle strutture già esistenti accreditate e/o autorizzate è eseguita in via prioritaria - e se più di una, in concorrenza tra queste ultime - rispetto alla verifica di compatibilità per la realizzazione di nuove strutture."

Ai sensi del RR 5 del 2019 (*"Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili"* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/01/2019), all'atto della presentazione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione, il progetto della struttura con le relative planimetrie deve prevedere i requisiti elencati di seguito:

R.R. n. 5/2019:

ART.4 REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI R.R. 5/2019

ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI:

- 6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno disabili
- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno disabili R.R. 5/2019

ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI :

- 7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno disabili
- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno disabili.

Con particolare riferimento ai requisiti minimi strutturali del centro diurno disabili l'art 6.1 del RR 5/2019 che la struttura deve in ogni caso garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento;*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati:*
- *2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne;*

- 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.

• un servizio igienico per il personale.

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Ai requisiti previsti rispettivamente nell'art. 5.1 e 6.1 "*Requisiti minimi strutturali*" sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti:

- a. nel caso in cui il servizio di vitto sia a gestione diretta (preparazione in loco), la cucina deve essere strutturata e dimensionata in relazione al numero di pasti da preparare/confezionare e suddivisa in settori/aree lavoro o locali secondo la normativa vigente al fine di garantire un'adeguata e corretta gestione del processo. La cucina e i locali annessi (servizi igienici, deposito/dispensa, ecc.) devono inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.);
- b. nel caso in cui il servizio di vitto sia garantito con pasti veicolati, deve/devono essere presente/i uno o più locali (a seconda del numero dei pasti veicolati) di adeguate dimensioni, dedicato/i alla loro ricezione, alla conservazione, alla eventuale porzionatura (ove prevista), nonché al lavaggio della stoviglieria e dei contenitori di trasporto; nel locale devono essere presenti attrezzature per la corretta conservazione a caldo e/o a freddo degli alimenti, nonché le attrezzature necessarie per garantire la preparazione estemporanea di generi alimentari di conforto. Il locale deve inoltre rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene alimentare (Reg. CE 852/04 e s.m.i.).

Con Determina n. 323 del 21/11/2018 ad oggetto "*Autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo ex art. 60 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e s.m.i. "L'Infinito Raggio Società Cooperativa Sociale" - Ceglie Messapica.*" Il Comune di Ceglie Messapica autorizzava al funzionamento il Centro Diurno Socio – Educativo e Riabilitativo (art. 60 Reg. R. n.4/2007) denominato "*L'Infinito Raggio*" con sede operativa: ubicata in Ceglie Messapica (BR), in Via per San Vito dei Normanni Contrada Casamassima n. 184, CAP 72013.

Con DGR 1006 e 1409 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto "*Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali*" la Regione escludeva il Centro diurno disabili "*L'infinito Raggio*" dall'assegnazione dei posti in autorizzazione ed in accreditamento per non aver presentato l'istanza. Con successiva DGR 2245 del 29/12/2021 ad oggetto "*Integrazioni alla DGR n. 1409 del 12 agosto 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 «Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 - Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili - Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali» - Modifica ed integrazioni*" la Regione preso atto che "In data successiva rispetto alla pubblicazione della DGR n. 1409/2020, il legale rappresentante della Soc. Coop Soc. L'infinito Raggio con sede in Ceglie Messapica, inviava istanza di autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento (AUT ACCR 2) Unitamente all'istanza con i relativi allegati, venivano allegare anche le ricevute della pec dell'istanza avente ad oggetto "invio documentazione per accreditamento centro diurno - l'infinito raggio società cooperativa". Le ricevute riguardano: l'accettazione della pec e il relativo avviso di mancata consegna recante la seguente dicitura "casella piena". Rilevato che l'istante ha dimostrato di aver inoltrato nei termini previsti dalla DGR 2154 del 2019 l'istanza per la conferma dei posti di cui all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento e che la mancata ricezione è imputabile all'assenza di spazio sufficiente per l'archiviazione di nuovi messaggi della casella di posta Regionale. Rilevato, altresì, che nel DSS di Francavilla Fontana con la DGR 1409/2020 sono stati attribuiti n. 80 posti di Centro diurno disabili ai fini dell'accreditabilità ed assegnati n. 50 posti a n. 2 strutture, residuano ancora n. 30 posti che alla data di approvazione della DGR 1409/2020 sarebbero stati assegnati al Centro diurno in oggetto" rettificava la 1409 del 2020 (Tabelle 12 e 13) "*riconoscendo alla Società Cooperativa sociale L'Infinito Raggio onlus titolare del Centro diurno disabili denominato "San Luigi Orione" con sede in Ceglie Messapica alla Via per san Vito Contrada Casamassima, 184, n. 30 posti ai fini delle conferma*

dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento e conseguentemente rettificare il numero di posti residui di centro diurno disabili (Tabella 17) nella Asl Br che a seguito della predetta assegnazione è pari a n. 7".

Con pec trasmessa in data 13/07/2023 ad oggetto "Trasmissione pratica n. OMISSIS – 21062023 - 1756 – SUAP 3595 - OMISSIS GRECO ANTONIO", il Comune di Ceglie Messapica, per conto della Sig. Antonio Greco, in qualità di legale rappresentante della società L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS – P.IVA 02441130743 con sede presso Villa Castelli (BR) in Via Potenza n. 20, chiedeva la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per **trasferimento** di un Centro diurno disabili – RR n.5/2019 (già autorizzato per n. 30 p.l.), da realizzare nel Comune di Ceglie Messapica alla Via Francesco Ricci ZONA PIP.

All'istanza viene allegata la seguente documentazione:

- Domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di una nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale o semiresidenziale di tipo sociosanitario per soggetti disabili R.R. n. 5 del 2019 (allegato REA 7 alla DGR 2154 del 2019);
- Dichiarazione di conformità edilizio-urbanistico redatta e sottoscritta dal tecnico incarico dall'esercente Ing. CALIANDRO Antonella con allegata planimetria raffigurante lo stato die luoghi e documento d'identità del dichiarante;
- Pratica SUAP-COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA n. OMISSIS – 21062023 - 1756 – SUAP 3595 relativa alla domanda per l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di un centro diurno per disabili già autorizzato denominato S. Luigi Orione a Ceglie M. (BR);
- Elenco parametri rispetto ai quali s'intende essere valutati nell'eventualità di concorrenza con altre istanze per il medesimo distretto socio-sanitario di riferimento, ai sensi della DGR 2037/2013, sottoscritta dal tecnico incaricato;
- Relazione tecnico generale asseverata relativa al CD S. Luigi Orione;
- Contratto di locazione di immobile sottoscritto in data 30/05/2023 tra il locatore TECNO IMIEL S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig.ra Gallona Maria Vittoria e la conduttrice L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS, in persona del legale rappresentante Sig.ra Greco Antonio;
- Nota Regione Puglia Prot. 6848 del 26/04/2021, avente ad oggetto: "presa d'atto dell'invio dell'istanza ai fini della conferma dell'aut. Esercizio e accreditamento da parte della Soc.Coop. Sociale l'infinito Raggio Centro Diurno "San Luigi Orione"
- Elaborato planimetrico relativo al piano terra;
- D.D. 323 del 21/11/2018 dell'Ufficio di Piano Ambito Territoriale n. 3 AUSL BR/1 (Francavilla Fontana – Carovigno – Ceglie Messapica – Oria – San Michele Salentino – Villa Castelli) di autorizzazione al funzionamento Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo ex art. 60 R.R. n.4/2007 e s.m.i. "l'infinito Raggio Società Cooperativa Sociale" – Ceglie Messapica;
- Disposizione planimetrica interna per la realizzazione di un centro diurno ai sensi del Regolamento Regionale 21/01/19, n.5 ex art. 60, giusta CILA 468/2022, da ubicarsi a Ceglie M. (BR) in via Francesco Ricci, zona PIP Fg. 87, p.lla 1478, sub 2 Categoria D4: case di cura e ospedali;
- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. N. 445/2000 nella quale il Sig. Greco Antonio, in qualità di legale rappresentante della società "L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS", dichiara che "in caso di verifica di compatibilità positiva e rilascio di autorizzazione alla realizzazione, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nei documenti di cui ai successivi punti 2) e 3): 2)Elaborati progettuali con relative planimetrie, redatti in conformità alle disposizioni contenute nel R.R. n.5/2019 ed ai requisiti minimi definiti nello stesso; 3) Relazione generale che illustra nel dettaglio le caratteristiche dell'intervento, con particolare riguardo ai parametri indicati nella DGR n. 2037/2013; da considerarsi parte integrante dei requisiti minimi ed ulteriori previsti, ai fini dell'ottenimento e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della DGR n. 2037/2013";
- Documento di identità e codice fiscale del Sig. Greco Antonio, in qualità di legale rappresentante della società "L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS";
- Dichiarazione del Sig. Greco Antonio contenente l'indicazione del Responsabile Sanitario e del personale

impiegato all'interno della struttura;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Dott. Stefano Rubino concernente l'accettazione dell'incarico di Responsabile Sanitario presso la Struttura *de quo*, il possesso dei requisiti e dei titoli accademici per lo svolgimento dell'incarico.

Con pec del 8/09/2023, acquisita al protocollo al n AOO_183/PROT/08/09/2023/0013469 il Comune di Ceglie Messapica – Ufficio SUAP trasmetteva allo scrivente Servizio la seguente documentazione:

- Parere di conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia a firma del Responsabile dell'Ufficio SUE, nel quale si attesta la conformità alla succitata normativa relativamente al centro diurno per disabili già autorizzato all'esercizio denominato "San Luigi Orione", sito a Ceglie Messapica alla via F.Ricci, censito catastalmente al fg.87 p.la 1478 sub.2 (Legge Regionale n.9 del 2 maggio 2017 art.7 co.1).

In sintesi

La Coop. L'infinito raggio Onlus è titolare del Centro diurno disabili denominato "San Luigi Orione" (ex art.60 R.R. n.4/2007), con sede attuale in Ceglie Messapica alla Via per San Vito dei Normanni Contrada Casamassima n. 184, autorizzato al funzionamento per n. 30 posti.

La predetta società con istanza del 13/07/2023 chiedeva, il trasferimento del Centro diurno disabili con dotazione di n. 30 posti nell'ambito dello stesso comune alla Via Francesco Ricci, Zona Pip.

Tenuto conto che

- l'istanza di trasferimento per n. 30 posti già autorizzati al funzionamento è valutabile da subito in quanto trattasi di trasferimento nell'ambito dello stesso Comune di struttura già esistente che non incide sul fabbisogno regionale;
- Dall'istruttoria eseguita si evince che la struttura ha i requisiti previsti dal R.R. n. 5 del 2019 per n. 30 posti letto di Centro Diurno Disabili e che la documentazione acquisita è completa della documentazione obbligatoria prevista *ex lege*.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- Viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Ceglie Messapica in relazione all'istanza della società L'infinito Raggio Soc.Coop.Soc. Onlus per l'**autorizzazione alla realizzazione per trasferimento di un Centro diurno disabili – RR n.5/2019** (già autorizzato per n. 30 p.l.), da realizzare nel Comune di Ceglie Messapica alla Via Francesco Ricci ZONA PIP, con la precisazione che :

- I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente alla società L'INFINITO RAGGIO SOC.COOP.SOC. ONLUS e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;
- II. E' assolutamente vietato consentire la sublocazione o il comodato, in tutto o in parte, a soggetti terzi rispetto al titolare del presente parere di compatibilità e della futura autorizzazione all'esercizio;
- III. La Società L'infinito Raggio Soc.Coop.Soc. Onlus è comunque obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica trasmessa via pec allo scrivente Servizio in data 13/07/2023 ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;
- IV. Successivamente al rilascio, da parte del Comune di Ceglie Messapica, dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante della società L'infinito Raggio Soc.Coop.Soc. Onlus alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;
- V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro